# ACCORDO TERRITORIALE PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI SCARLINO

in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del decreto 16 gennaio 2017 del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

## Fra le sottoscritte organizzazione della Proprietà Edilizia:

- APC CONFEDILIZIA.....in persona dell'Avv. Paola Tamanti
- ASPPI.....in persona del Geom. Velio Giuggioli
- UPPI .....in persona dell'Avv. Silvia Signori

### e dei Conduttori:

- SICET .....in persona del sig. Giancarlo Di Gioia
- SUNIA..... in persona del Sig Demetrio Cozzupoli
- UNIAT.....in persona del Sig. Vincenzo Aquilino

#### **PREMESSO**

che in data 27 Dicembre 2003 è stato sottoscritto l'Accordo Territoriale attualmente vigente e in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 dicembre 2002;

che il 16 gennaio 2017 è stato emesso il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze indicato in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; che, pertanto, è necessario provvedere alla stipulazione di un nuovo Accordo territoriale per i Comuni di Gavorrano e Scarlino in sostituzione di quello stipulato il 27 Dicembre 2003;

## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

L'Accordo territoriale stipulato il 27 Dicembre 2003 è integralmente sostituito dal presente Accordo, con validità per il territorio amministrativo del Comune di Scarlino.

## TITOLO A) **CONTRATTI AGEVOLATI**

(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 D.M. 16 gennaio 2017)

- 1. L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dall'intero territorio amministrativo del Comune di Scarlino.
- 2. Il territorio dell'area suddetta, tenuto presente quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, viene suddiviso in tre aree omogenee come da allegato 1 (Fasce di oscillazione dei canoni).
- 3. Per le aree omogenee come sopra individuate, sono definite le fasce di oscillazione dei canoni come da allegato 2.
- 4. I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione, ai fini della stipula di nuovi contratti, non potranno essere aggiornati per i primi due anni di validità del presente accordo. A far data dal mese di Febbraio dell'anno 2020, i suddetti valori saranno invece annualmente aggiornati nella misura massima del 75% della variazione dell'Indice Istat dei Prezzi al Consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati che potrà intervenire nel biennio precedente, assumendo come base di calcolo l'Indice Istat del mese di Dicembre 2017.
- In relazione a quanto convenuto al punto precedente, il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare, determinato dalle parti all'interno delle fasce di oscillazione di cui all'allegato 2 (Fasce di Oscillazione), a partire dal mese di Febbraio 2020 sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione Istat.
- Nella definizione del canone effettivo, collocato fra il valore minimo ed il valore massimo delle fasce di oscillazione di cui all'allegato allegato 2 (Fasce di oscillazione), le parti contrattuali, assistite - a loro richiesta - dalle rispettive organizzazioni sindacali, tengono conto degli elementi oggettivi e dei criteri di cui all'allegato 3 (Elementi oggettivi per la

Via Senegal, 25 - 58100 GROSSETO Tel. 0564 422326